



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 28 gennaio 2008 (31.01)
(Or. en)**

5704/08

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0289 (CNS)**

**SPG 2
WTO 17**

NOTA PUNTO "I"

del: Segretariato generale

al: Comitato dei Rappresentanti Permanenti

n. prop. Com.: 5177/08 SPG 1 WTO 3 - COM(2007) 857 defin. + ADD 1 + ADD 2

Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) nn. 552/97 e 1933/2006 e i regolamenti (CE) nn. 964/2007 e 1100/2006 della Commissione
– Consultazione facoltativa del Parlamento europeo¹

1. Nella sua proposta di regolamento del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011, la Commissione ha proposto la consultazione facoltativa del Parlamento europeo.
2. Nella riunione del 24 gennaio 2008, il Gruppo "Sistema di preferenze generalizzate" ha preso in considerazione la questione, convenendo di procedere alla consultazione facoltativa del Parlamento europeo, conformemente alla procedura applicata in passato per analoghe proposte.²

¹ La presente nota ha come unico obiettivo una decisione in merito alla consultazione di un'altra istituzione/un altro organo e non in merito alla sostanza.

² Doc. 14329/04 SPG 9 WTO 127.

3. Dovendo quanto prima entrare in vigore alcune disposizioni della proposta di regolamento, il Gruppo ha convenuto la necessità di fissare una data limite entro cui invitare il Parlamento europeo ad esprimere il suo parere, se ciò non avvenisse il Consiglio si riserverebbe il diritto di adottare il regolamento.
4. Si invita pertanto il Comitato dei Rappresentanti Permanenti a decidere, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 7, lettera h), del regolamento interno del Consiglio³:
- di consultare il Parlamento europeo sulla proposta di regolamento, e
 - d'invitare il Parlamento europeo ad esprimere il suo parere entro il 10 aprile 2008, in caso contrario il Consiglio si riserverebbe il diritto di adottare il regolamento.

³ Decisione 2006/683/CE, Euratom del Consiglio, del 15 settembre 2006, relativa all'adozione del suo regolamento interno, GU L 285 del 16 ottobre 2006, p. 47.